



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

XI LEGISLATURA



atti consiliari

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 4

di iniziativa della Giunta per il regolamento

Relatore Zecchinon

Presentata il 9 novembre 2015

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

nel corso di questa XI legislatura il Consiglio regionale viene chiamato per la terza volta ad interventi di manutenzione normativa del Regolamento consiliare, elaborati e proposti dalla Giunta per il regolamento, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. a), del regolamento stesso, al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute o per migliorare la funzionalità dei lavori consiliari alla luce dell'esperienza maturata.

Ricordo che gli aggiornamenti precedenti di questa legislatura hanno riguardato:

- nella prima modifica approvata il 29 ottobre 2013: i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, l'ammissibilità di strumenti regolamentari, l'utilizzo di tecnologie informatiche per la trasmissione di documenti e le convocazioni, il procedimento legislativo e le sessioni di bilancio, l'assestamento e il rendiconto e
- nella seconda modifica, approvata il 25 giugno 2014: la copertura finanziaria delle leggi, i rapporti con l'Unione europea, le procedure di voto alle Camere e al Governo della Repubblica, i rapporti con la Commissione paritetica e infine le informative della Giunta sul contenzioso costituzionale.

Questa ulteriore proposta di modifica del regolamento, che si compone di 29 articoli, di cui l'ultimo reca le disposizioni finali e transitorie, è stata elaborata dalla Giunta per il regolamento nel corso di tre sedute tenutesi nei giorni 30 settembre, 7 e 26 ottobre scorsi.

I contenuti delle modifiche qui proposte trattano i seguenti argomenti.

VERIFICA DEI POTERI.

In attuazione dei temi affrontati dalla Giunta delle elezioni ed esaminati dall'apposito tavolo politico costituito in seguito alla mozione n. 134 approvata dall'Aula lo scorso giugno, si sono introdotti ulteriori controlli sull'osservanza delle disposizioni in tema di ineleggibilità e incompatibilità. Il nuovo art. 20 bis stabilisce nuovi obblighi di dichiarazione del consigliere e altri poteri di verifica della Giunta delle elezioni. Una norma transitoria prevede che le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, comma 1, secondo periodo, trovino applicazione a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore delle modifiche stesse

SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI SOSPESI DALLA CARICA

Con le modifiche apportate all'art. 21 si adegua il regolamento alla legislazione elettorale regionale del 2007: infatti l'istituto di supplenza dei consiglieri sospesi dalla carica ai sensi della legislazione statale in caso di condanne non definitive, inserito nel regolamento interno del 2005, in relazione alla sua previsione nella legislazione elettorale allora vigente, è venuto meno nel 2007 con l'entrata in vigore della nuova legislazione elettorale regionale (l.r. 28/2007) che non prevede tale istituto.

PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE INTERNAZIONALE ED INTERNA DEL GOVERNO REGIONALE

Riguardo alle procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale del Governo regionale e al fine di conferire maggior efficacia alla funzione di indirizzo e controllo del Consiglio si prevede che il Presidente informi il Consiglio dell'intendimento di concludere gli accordi, indicandone oggetto e finalità. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia ovvero, nel caso di accordi con lo Stato o altre Regioni che riguardino più materie o una materia di competenza statale, alla Commissione permanente integrata con i Presidenti delle altre Commissioni. La Commissione può, entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese. Decorso tale termine il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di

formazione dell'accordo o dell'intesa. La risoluzione adottata dalla Commissione viene quindi comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. In relazione alle perplessità avanzate dal cons. Ciriani circa il non passaggio all'aula per la deliberazione definitiva, specie nel caso di accordi di particolare rilievo politico-istituzionale, la Giunta per il regolamento ha concordato di prevedere che la Commissione possa, in alternativa all'adozione della risoluzione, deliberare di sottoporre la proposta di risoluzione all'Assemblea.

PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE PETIZIONI POPOLARI

Gli articoli 134 e 135 disciplinano la presentazione e l'esame in Commissione ed in Assemblea delle petizioni popolari. Si propone di attribuire alle Commissioni competenti per materia una funzione deliberativa e non solo referente, ferma restando la facoltà della Commissione di rimettere la decisione finale alla sede plenaria predisponendo una proposta di risoluzione.

Inoltre, al fine di semplificare le procedure si prevede che le petizioni siano accompagnate dalle autocertificazioni di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana dei firmatari.

La norma transitoria prevede che le disposizioni di cui agli articoli 134 e 135, come modificati, trovino applicazione anche per le petizioni popolari presentate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, per le quali non sia già concluso, alla predetta data, l'esame da parte della competente Commissione.

SINDACATO ISPETTIVO

Alcune modifiche licenziate dalla Giunta per il regolamento riguardano il sindacato ispettivo e tengono conto di alcune istanze avanzate dai Gruppi di minoranza.

Le maggiori novità riguardano l'art. 146, comma 4. Il testo proposto prevede che la Giunta regionale risponda alle interrogazioni entro sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che sia stata data una risposta, le interrogazioni vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla Commissione competente per materia e iscritte di diritto all'ordine del giorno della Commissione stessa nella prima seduta utile, nel limite di due interrogazioni al mese per consigliere. In base alla relativa disposizione transitoria, tale procedura troverà applicazione per gli atti di sindacato ispettivo presentati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche.

Si prevede inoltre che l'elenco delle interrogazioni non evase sia pubblicato, con aggiornamento mensile, su apposita pagina del sito web del Consiglio (e non più sul BUR).

Viene infine tolto il vincolo, previsto per le interrogazioni a risposta immediata, di presentazione per il tramite del Presidente del Gruppo di appartenenza.

AUDIZIONE DI MEMBRI DELLA GIUNTA E DI DIRIGENTI REGIONALI

Con le modifiche all'articolo 169 bis, che attua una previsione della legge statutaria, si semplificano le procedure di audizione dei membri della Giunta e dei dirigenti. Si propone di attribuire alle Commissioni, anziché all'Assemblea, il potere di disporre l'audizione di membri della Giunta regionale o di dirigenti regionali o di enti regionali, fermo restando che la richiesta per questi ultimi va rivolta al Presidente della Regione, come prevede la legge statutaria e che le modalità di audizione del Presidente della Regione devono essere concordate tra quest'ultimo e il Presidente del Consiglio regionale.

SESSIONE DI BILANCIO – RECEPIMENTO DI DISPOSIZIONI SULL'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

Particolare attenzione meritano le proposte avanzate dalla Giunta per il Regolamento per il recepimento delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci pubblici. Gli Uffici hanno posto all'attenzione della Giunta un pacchetto di modifiche necessarie per adeguare il regolamento interno alle innovazioni introdotte a decorrere dal 2016 dalla legislazione statale e regionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Si ricorda infatti che l'articolo 14, comma 31, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015), in conformità al protocollo di intesa Stato-Regione, ha stabilito la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici) a decorrere dal 2016; tale decorrenza è stata confermata dalla legge recentemente approvata dal Consiglio (ddl n. 116), che contiene anche ulteriori norme di integrazione e specificazione della disciplina statale, disponendo tra l'altro che, sin dall'esercizio 2016 la Regione adotti gli schemi di bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011, e che questi abbiano da subito valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

In particolare con il nuovo art.118 ante si disciplina la procedura di esame di due nuovi strumenti di programmazione introdotti dal d.lgs. 118/2011: il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) e la relativa Nota di aggiornamento. Si prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, il DEFER con i contenuti previsti dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Per il primo anno di legislatura il DEFER può essere sostituito dal Programma di governo di cui all'articolo 138 bis ed in tal caso è approvato con la procedura prevista dal predetto articolo. Il DEFER è assegnato alla I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti e del Comitato di cui all'articolo 41, con voto consultivo, previo parere delle altre Commissioni. La I Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una proposta di risoluzione, che può contenere modifiche e integrazioni al DEFER. Con la stessa procedura va esaminata la Nota di aggiornamento del DEFER che la Giunta deve presentare entro 30 giorni dalla presentazione dell'analogo documento statale e comunque entro la presentazione del bilancio. In base alla norma transitoria, questa disciplina trova applicazione a partire dall'esercizio 2017, mentre per l'esercizio 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento interno anteriormente vigenti relative all'esame consiliare della Relazione politico-programmatica regionale (RPPR).

Sono stati poi modificati gli articoli 118, 118 bis e 121, al fine di sostituire al disegno di legge finanziaria (strumento previsto dalla previgente legge di contabilità regionale) i due nuovi strumenti che la sostituiscono, previsti dal d.lgs. 118/2011: il ddl di stabilità regionale e uno o più ddl collegati alla manovra di bilancio. Il primo ddl è obbligatorio e può contenere solo norme che hanno effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, mentre i secondi sono facoltativi in base alle esigenze della manovra di bilancio e possono contenere altre misure che, pur non avendo effetti diretti sul bilancio, siano necessari per attuare il DEFER. Le modifiche proposte inoltre, introducono la facoltà del Presidente, sentiti i Capigruppo, di abbinare, per ragioni di economia procedimentale, la discussione dei singoli articoli del ddl di stabilità e dei collegati, relativi alle stesse materie, ferma restando la votazione separata degli articoli stessi e dei relativi emendamenti.

ALTRE MODIFICHE PUNTUALI

Tra le altre modifiche che si propongono si segnalano le più rilevanti.

- La modifica all'art. 28 prevede che la sostituzione nelle Commissioni possa avvenire per delega scritta ad altro Consigliere non solo appartenente allo stesso Gruppo consiliare ma facente parte della stessa coalizione.

- La modifica all'art. 69 garantisce a ciascun Gruppo o forza politica del Gruppo misto un tempo non inferiore a 5 minuti per la durata del proprio intervento mentre per i Consiglieri non ancora intervenuti ad alcun titolo nella discussione sull'argomento, qualora sia terminato il tempo a disposizione del proprio gruppo, si prevede che possano esporre, per una sola volta e per non più di 3 minuti invece che i 5 attuali, le proprie argomentazioni.
- Con la riscrittura dell'art. 86 bis, si corregge la norma sulle relazioni tecnico-finanziarie, anche sulla base delle indicazioni della Corte dei conti, al fine di prevedere la relazione tecnico-finanziaria anche per attestare l'assenza di oneri finanziari. Inoltre, alla luce della prima esperienza applicativa, si prevede che, per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio, la relazione sia redatta con riferimento alla manovra complessiva. Con una norma transitoria si prevede che la nuova disciplina si applichi ai progetti di legge presentati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stessa; sempre con le norme transitorie si assegna all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione adottata di intesa con la Giunta regionale, il compito di adeguare, ove necessario, le disposizioni a suo tempo adottate per specificare i contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie.
- Le modifiche agli art. 156 e 157 precisano meglio le procedure delle nomine e designazioni di competenza consiliare, stabilendo che ad esse si provvede con deliberazione dell'Assemblea, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previo parere della Giunta delle nomine. Questa seconda ipotesi è prevista in particolare dagli art. 8 e 9 della L.R. 9/1993, in base ai quali, quando il Consiglio non provvede entro la scadenza dell'organo da rinnovare, la competenza alla nomina o designazione è trasferita al Presidente del Consiglio.

Per facilitare la comprensione delle modifiche proposte si allega, dopo l'articolato, un raffronto tra le disposizioni del regolamento oggetto di modifica vigenti e quelle modificate dalla presente proposta, raggruppate per argomento.

Il testo delle modifiche qui proposte è stato approvato dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 26 ottobre scorso a larga maggioranza, con la sola astensione del cons. Ciriani.

Auspicio pertanto che l'obiettivo di migliorare la funzionalità dei lavori consiliari e l'adeguamento del regolamento al nuovo dettato legislativo nazionale e regionale possa trovare ampia condivisione attraverso il voto unanime dell'Assemblea.

ZECCHINON

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

<<Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 1

(Modifica all'articolo 6)

1. All'articolo 6, comma 6, sono soppresse le parole <<riservate e>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 18)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole <<o sospesi>>.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 20 bis)

1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Obblighi di dichiarazione dei consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità, i consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di consigliere. In ogni caso i consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili nei pubblici registri.

3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, al termine della quale:

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'art. 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;

b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se intervenute prima della formale contestazione.>>.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 20 ter)

1. Dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:

<<Art. 20 ter

(Esame delle istanze di elettori dirette a promuovere la verifica di una causa di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. In caso di presentazione di istanze da parte di elettori dirette a promuovere la verifica di una presunta causa di ineleggibilità originaria ovvero di una causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, ove vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la predetta causa, procede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

2. La Giunta comunica l'avvio del procedimento al consigliere interessato e all'istante.

3. Nel caso in cui non vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità, la Giunta, entro lo stesso termine, delibera il rigetto dell'istanza. Qualora l'istanza sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata la decisione è adottata, entro lo stesso termine, con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione alla Giunta delle elezioni, corredata dai motivi della decisione; la decisione è sottoposta in ogni caso alla Giunta, se lo richiede uno dei suoi componenti entro 10 giorni dalla relativa comunicazione.

4. Prima della formale adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza ai sensi del comma 3, il Presidente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine di cui al comma 3 che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.>>.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Surroga dei Consiglieri cessati dalla carica)

1. Ove un Consigliere cessi dalla carica, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato con l'avente diritto.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 28)

1. All'articolo 28, comma 2, dopo le parole <<da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare>>sono inserite le seguenti: <<o alla stessa coalizione>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 69)

1. All'articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<salvo diverso accordo tra i gruppi della stessa coalizione>>sono inserite le seguenti: <<, garantendo a ciascun gruppo o forza politica del gruppo misto un tempo non inferiore a cinque minuti>>;

b) al comma 4, dopo le parole <<per non più di>> la parola <<cinque >> è sostituita dalla parola <<tre>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Salvo i diversi termini previsti dal presente regolamento o diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 86 bis)

1. L'articolo 86 bis è sostituito dal seguente

<<Art. 86 bis

(Relazione tecnico-finanziaria)

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

1. Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva.

2. Gli emendamenti sono corredati della relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.>>.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 118 ante)

1. Al titolo IV, capo II, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente:

<<Art. 118 ante

(Documento di economia e finanza regionale e Nota di aggiornamento)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) con i contenuti previsti dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Per il primo anno di legislatura il DEFR può essere sostituito dal Programma di governo di cui all'articolo 138 bis ed in tal caso è approvato con la procedura prevista dal predetto articolo. Il DEFR è assegnato alla I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti e del Comitato di cui all'articolo 41, con voto consultivo (di seguito denominata "I Commissione integrata"), previo parere delle Commissioni permanenti per le parti di rispettiva competenza.

2. Il DEFR è illustrato dalla Giunta nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni di merito esprimono il loro parere entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, decorso il quale la I Commissione integrata può procedere comunque all'esame. La I Commissione integrata riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione è allegata una proposta di risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni al DEFR presentato dalla Giunta.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, anche in assenza della relazione della Commissione, l'Assemblea esamina il DEFR. I lavori dell'Assemblea sono programmati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in modo da concludere l'esame entro il 31 luglio.

4. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 143. Fino alla chiusura della discussione possono essere presentati e illustrati cumulativamente emendamenti alla proposta di risoluzione formulata dalla Commissione, i quali sono posti ai voti senza discussione subito dopo le repliche.

5. Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. L'esame ha luogo secondo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

documento, prorogabile, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. Qualora la Nota di aggiornamento sia presentata assieme agli strumenti della manovra di bilancio, essa è esaminata congiuntamente agli stessi e votata prima di ogni altro strumento.>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 118)

1. Il comma 1 dell'articolo 118 è sostituito dal seguente:

<<1. Il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio di previsione e gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, di seguito denominati "strumenti della manovra di bilancio", sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio ed esaminati in un'unica sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude con il voto finale sugli stessi.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 118 bis)

1. All'articolo 118 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il disegno di legge di stabilità regionale e i disegni di legge collegati non devono recare disposizioni estranee al loro oggetto come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Sono altresì inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge di stabilità regionale e ai disegni di legge collegati che concernono materie estranee all'oggetto proprio delle leggi stesse, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione in materia di bilancio e contabilità.>>;

- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del disegno di legge di stabilità o dei disegni di legge collegati non rispettino le condizioni di cui al comma 1, su proposta della I Commissione integrata, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. Gli emendamenti ai medesimi disegni di legge che non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 122.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 121)

1. All'articolo 121 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli, e dei relativi emendamenti, degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

disegno di legge di bilancio. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 69, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 105, comma 3.>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può stabilire, per ragioni di economia procedimentale, che si svolga un'unica discussione sui singoli articoli, relativi alle stesse materie, del disegno di legge di stabilità regionale e dei disegni di legge collegati, al termine della quale sono posti in votazione, separatamente e nell'ordine, gli articoli dei disegni di legge collegati e del disegno di legge di stabilità.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Concluso l'esame dei singoli articoli degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, l'Assemblea passa all'esame degli ordini del giorno. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione dei competenti uffici della Giunta regionale.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 123 bis)

1. Al comma 3 dell'articolo 123 bis il secondo periodo è abrogato.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 134)

1. All'articolo 134 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le petizioni sono accompagnate dalle autocertificazioni di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana dei firmatari. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. All'atto della presentazione della petizione, uno o più consiglieri possono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio di appoggiare le ragioni della petizione stessa.>>.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 135)

1. L'articolo 135 è sostituito dal seguente:

<<Art. 135

(Esame in Commissione e in Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio assegna le petizioni alle Commissioni competenti per materia, ai sensi dell'articolo 31.
2. La Commissione, entro novanta giorni dall'assegnazione della petizione, delibera, con apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmetterla alla Giunta regionale, ovvero di archiviare la petizione medesima. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione abbia concluso l'esame, su richiesta di un numero di commissari il cui voto rappresenti almeno dieci consiglieri, la petizione è iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione.
4. Qualora le Commissioni abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, le petizioni sono discusse congiuntamente. La Commissione riferisce all'Assemblea sulle petizioni predisponendo una proposta di risoluzione ai sensi del comma 2, che viene allegata alla relazione sui progetti di legge. La proposta di risoluzione viene esaminata dall'Assemblea congiuntamente al progetto di legge e posta ai voti dopo la votazione finale dello stesso.
5. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 137 quater)

1. Al comma 1 dell'articolo 137 quater, dopo le parole <<decorsi i quali>> le parole <<si prescinde>> sono sostituite dalle parole <<si può prescindere>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 138 quinquies)

1. Al comma 2, lettera d), dell'articolo 138 quinquies, dopo le parole <<deliberare lo svolgimento di missioni valutative,>> è soppressa la parola <<anche>>.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 142)

1. L'articolo 142 è sostituito dal seguente:

<<Art. 142

(Discussione congiunta con interrogazioni e interpellanze)

1. Quando sull'oggetto di una mozione, siano state presentate anche interrogazioni e interpellanze, il Presidente del Consiglio, acquisita la disponibilità della Giunta regionale, può disporre che si svolga un'unica discussione, nel corso della quale la Giunta dà risposta agli atti di sindacato ispettivo. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni, avendo ciascuno a disposizione non oltre cinque minuti, e quindi la Giunta.>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 146)

1. All'articolo 146 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze è destinata di norma, nell'ambito del calendario dei lavori dell'Assemblea, la prima ora della prima seduta della sessione. Le interrogazioni sono iscritte e allegate, nel loro testo integrale, all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte.>>;

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. Trascorso tale termine senza che sia stata data una risposta, le interrogazioni vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla commissione competente per materia e iscritte di diritto all'ordine del giorno della commissione stessa nella prima seduta utile, nel limite di due interrogazioni al mese per consigliere.>>;

- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'elenco delle interrogazioni evase e non evase è pubblicato, con aggiornamento mensile, su apposita pagina del sito web del Consiglio.>>;

- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata e indipendentemente dall'ordine di presentazione.>>;

- e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<In tal caso si applica l'articolo 150.>>.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 20

(Modifica all'articolo 148)

1. All'articolo 148, comma 2, le parole <<, per il tramite del Presidente del gruppo di appartenenza,>> sono soppresse.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 150)

1. L'articolo 150 è sostituito dal seguente:

<<Art. 150

(Interrogazioni a risposta scritta)

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.

2. Il testo della risposta scritta è inserito nel resoconto della seduta in cui è stata data notizia della risposta.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 151)

1. All'articolo 151 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.>>;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 23

(Modifica all'articolo 156)

1. All'articolo 156 il comma 1 è sostituito dal seguente:

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

<<1. Alle nomine e designazioni di competenza consiliare si provvede con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di votazione di cui all'articolo 157, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previo parere della Giunta delle nomine.>>.

Art. 24

(Modifica all'articolo 157)

1. All'articolo 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, nel caso di nomine o designazioni di competenza del Consiglio, fermo restando quanto disposto da norme di legge, ogni Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni di più di due componenti.>>.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 161 bis)

1. All'articolo 161 bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli accordi con altri Stati e sulle intese con enti territoriali interni agli stessi, che intende concludere, indicandone l'oggetto e le finalità.>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia che può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese, entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa. La risoluzione viene comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.>>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 161 ter)

1. All'articolo 161 ter sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente della Regione informa periodicamente il Consiglio sugli accordi e le intese che intende concludere con lo Stato o con altre Regioni, indicandone l'oggetto e le finalità.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

<<2. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia ovvero, ove essa riguardi più materie o una materia di competenza statale, alla I Commissione permanente integrata con i Presidenti delle altre Commissioni, che può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese, entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa. La risoluzione viene comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.>>;

- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 169 bis)

1. All'articolo 169 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ciascuna Commissione, nelle materie di propria competenza, può chiamare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale. In caso di audizione del Presidente si applica l'articolo 37, comma 3.>>;

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ciascuna Commissione, nelle materie di sua competenza, può richiedere al Presidente della Regione che uno o più dirigenti regionali o amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione si presentino, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per riferire su oggetti di interesse pubblico inerenti alle loro competenze.>>.

Art. 28

(Modifica all'articolo 172)

1. All'articolo 172, comma 4, dopo le parole <<e degli enti strumentali,>> sono inserite le seguenti: <<le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri>>.

Art. 29

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La disposizione di cui all'articolo 20 bis, comma 1, secondo periodo, del regolamento interno, come inserito dall'articolo 3, trova applicazione a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

2. L'articolo 86 bis del regolamento interno, come modificato dall'articolo 8, si applica ai progetti di legge presentati successivamente all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione adottata di intesa con la Giunta regionale, provvede ad adeguare, ove necessario, le disposizioni che specificano i contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie.

4. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento interno anteriormente vigenti relative all'esame consiliare della Relazione politico-programmatica regionale (RPPR). L'articolo 118 ante del regolamento interno, come inserito dall'articolo 9, trova applicazione con riferimento agli esercizi 2017 e successivi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 134 e 135 del regolamento interno, come modificati rispettivamente dagli articoli 14 e 15, trovano applicazione anche per le petizioni popolari presentate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, per le quali non sia già concluso, alla predetta data, l'esame da parte della competente commissione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 4, del regolamento interno, come modificato dall'articolo 19, trovano applicazione per gli atti di sindacato ispettivo presentati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche.

7. L'elenco di cui all'articolo 146, comma 5, del regolamento interno, come modificato dall'articolo 19, è pubblicato, in sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Verifica dei poteri

Capo IV
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 18
(Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:

- a) convalida delle elezioni dei Consiglieri;
- b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;
- c) surroga e supplenza dei Consiglieri cessati **o sospesi** dalla carica.

Capo IV
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 18
(Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:

- a) convalida delle elezioni dei Consiglieri e accertamento delle cause di ineleggibilità originarie;
- b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;
- c) surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.

Art. 20 bis
(Obblighi di dichiarazione dei consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità, i consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di consigliere. In ogni caso i consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili nei pubblici registri.

3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, al termine della quale:

a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'art. 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;

b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se

intervenute prima della formale contestazione.

Art. 20 ter

(Esame delle istanze di elettori dirette a promuovere la verifica di una causa di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. In caso di presentazione di istanze da parte di elettori dirette a promuovere la verifica di una presunta causa di ineleggibilità originaria ovvero di una causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, ove vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la predetta causa, procede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

2. La Giunta comunica l'avvio del procedimento al consigliere interessato e all'istante.

3. Nel caso in cui non vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità, la Giunta, entro lo stesso termine, delibera il rigetto dell'istanza. Qualora l'istanza sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata la decisione è adottata, entro lo stesso termine, con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione alla Giunta delle elezioni, corredata dai motivi della decisione; la decisione è sottoposta in ogni caso alla Giunta, se lo richiede uno dei suoi componenti entro 10 giorni dalla relativa comunicazione.

4. Prima della formale adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza ai sensi del comma 3, il Presidente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie

Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica

Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 4

Art. 21

(Surroga **e supplenza** dei Consiglieri cessati
o sospesi dalla carica)

1. Ove un Consigliere cessi **o sia sospeso** dalla carica, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato **ovvero la supplenza del Consigliere sospeso** con l'avente diritto. **La proposta relativa alla supplenza è presentata entro quindici giorni dalla notifica, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sospensione.**

osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine di cui al comma 3 che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 21

(Surroga dei Consiglieri cessati dalla carica)

1. Ove un Consigliere cessi dalla carica, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato con l'avente diritto.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale internazionale e interna del Governo regionale

<p style="text-align: center;">Art. 161 bis (Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione)</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sui progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati con cadenza almeno annuale e comunque prima della comunicazione agli organi governativi del progetto di accordo o intesa, a norma delle leggi vigenti.</p> <p>5. I documenti sono distribuiti a tutti i Consiglieri e assegnati alla V Commissione permanente che può adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 161 bis (Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione)</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli accordi con altri Stati e sulle intese con enti territoriali interni agli stessi, che intende concludere, indicandone l'oggetto e le finalità.</p> <p>5. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia che può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese, entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa. La risoluzione viene comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 161 ter (Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale interna del Governo regionale)</p> <p>1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sui progetti di accordo con lo Stato o con altre Regioni con cadenza almeno annuale, e comunque prima della adozione del provvedimento definitivo della Giunta regionale con cui si autorizza la sottoscrizione dell'accordo.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di accordo con lo Stato alla Commissione competente per materia, ovvero, ove il progetto riguardi più materie o una materia di competenza statale, alla V Commissione permanente, che ne</p>	<p style="text-align: center;">Art. 161 ter (Procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale interna del Governo regionale)</p> <p>1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli accordi e le intese che intende concludere con lo Stato o con altre Regioni, indicandone l'oggetto e le finalità.</p> <p>2. L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia ovvero, ove essa riguardi più materie o una materia di competenza statale, alla I Commissione permanente integrata con i</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>riferisce all'Assemblea entro quindici giorni dall'assegnazione. L'Assemblea, con apposita risoluzione, può deliberare di aderire o di non aderire al progetto di accordo, ovvero di aderire parzialmente, deliberando in tal caso le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 143. La discussione si apre con l'illustrazione della relazione della Commissione e delle eventuali relazioni di minoranza, cui seguono gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 68. Chiusa la discussione prendono la parola per le repliche i relatori e la Giunta. La deliberazione dell'Assemblea, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, è trasmessa al Presidente della Regione per il seguito di competenza.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di accordo con altre Regioni alla Commissione competente per materia, che può adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire gli indirizzi circa i contenuti dell'accordo entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>Presidenti delle altre Commissioni, che può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi circa i contenuti degli accordi e intese, entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di formazione dell'accordo o intesa. La risoluzione viene comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.</p> <p>ABROGATO</p>

Presentazione ed esame di petizioni popolari

Art. 134
(Definizione e presentazione)

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

2. Le petizioni **devono essere accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana**. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata **da un pubblico ufficiale competente**.

3. **La documentazione non è necessaria se un Consigliere presenta la petizione alla Segreteria generale del Consiglio rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti richiesti.**

Art. 135
(Esame in Commissione e in Assemblea)

1. Le petizioni **sono trasmesse** alle Commissioni competenti per materia **le quali, ove abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse**.

2. **Sulle altre**, le Commissioni **riferiscono all'Assemblea** entro novanta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 134
(Definizione e presentazione)

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella regione, può inviare petizioni al Consiglio per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

2. Le petizioni **sono accompagnate dalle autocertificazioni di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana dei firmatari**. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata.

3. **All'atto della presentazione della petizione, uno o più consiglieri possono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio di appoggiare le ragioni della petizione stessa.**

Art. 135
(Esame in Commissione e in Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio **assegna le petizioni** alle Commissioni competenti per materia, ai sensi dell'articolo 31.

2. **La Commissione, entro novanta giorni dall'assegnazione della petizione, delibera, con apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmetterla alla Giunta regionale, ovvero di archiviare la petizione medesima. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.**

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata la relazione, su richiesta di almeno dieci Consiglieri, la petizione è iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione.</p> <p>4. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3 senza che sia stata presentata la relazione, sull'iscrizione della petizione all'ordine del giorno dell'Assemblea senza una relazione della Commissione, si esprime la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con le modalità di cui all'articolo 48.</p> <p>5. Si applicano alle petizioni le disposizioni sugli ordini del giorno di cui all'articolo 144.</p> <p>6. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.</p>	<p>3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione abbia concluso l'esame, su richiesta di un numero di commissari il cui voto rappresenti almeno dieci consiglieri, la petizione è iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione.</p> <p>ABROGATO</p> <p>.</p> <p>ABROGATO</p> <p>5 bis. Qualora le Commissioni abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, le petizioni sono discusse congiuntamente. La Commissione riferisce all'Assemblea sulle petizioni predisponendo una proposta di risoluzione ai sensi del comma 2, che viene allegata alla relazione sui progetti di legge. La proposta di risoluzione viene esaminata dall'Assemblea congiuntamente al progetto di legge e posta ai voti dopo la votazione finale dello stesso.</p> <p>6. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Sindacato ispettivo	
----------------------------	--

Art. 142
(Discussione congiunta con interpellanze)

1. **Qualora una o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse e i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate**, avendo ciascuno a disposizione non oltre cinque minuti.

Art. 146
(Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni)

1. Ciascun Consigliere può interrogare la Giunta regionale su atti e questioni che investano la competenza degli organi regionali.

2. L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione alla Giunta regionale per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

3. **Il Presidente, alla fine della seduta, dà comunicazione delle interrogazioni presentate durante il corso della seduta stessa e considerate ammissibili ai sensi dell'articolo 155; di esse è fatta menzione nel relativo processo verbale. Le interrogazioni sono riportate, in sintesi, in calce all'ordine del giorno della seduta successiva;** sono iscritte e allegate, nel loro testo integrale,

Art. 142
*(Discussione congiunta con **interrogazioni e** interpellanze)*

1. **Quando sull'oggetto di una mozione, siano state presentate anche interrogazioni e interpellanze, il Presidente del Consiglio, acquisita la disponibilità della Giunta regionale, può disporre che si svolga un'unica discussione, nel corso della quale la Giunta dà risposta agli atti di sindacato ispettivo. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni**, avendo ciascuno a disposizione non oltre cinque minuti, **e quindi la Giunta.**

Art. 146
(Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni)

1. Identico

2. Identico

3. **Alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze è destinata di norma, nell'ambito del calendario dei lavori dell'Assemblea, la prima ora della prima seduta della sessione. Le interrogazioni sono iscritte e allegate, nel loro testo integrale, all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte.**

all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte; **a queste ultime e allo svolgimento delle interpellanze è riservata, di norma, salvo diversa determinazione del Presidente, la prima ora della prima seduta della settimana. Viene seguito l'ordine di presentazione.**

4. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. **Trascorso tale termine, la Giunta, entro quindici giorni, dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari. L'interrogante dichiara al Presidente del Consiglio, nel termine di trenta giorni, che la risposta è soddisfacente, insoddisfacente ovvero evasiva; in quest'ultimo caso, la Commissione competente per materia deve accertare l'evasività e, qualora la accerti, l'Assessore competente deve relazionare in Commissione nel termine di quindici giorni, anche alla presenza dell'interrogante, circa le problematiche sollevate dall'interrogante medesimo.**

5. **Trimestralmente il Presidente del Consiglio trasmette al Presidente della Regione, dandone comunicazione al Consiglio, l'elenco, con l'indicazione dell'oggetto e dei presentatori, delle interrogazioni evase e di quelle in corso di svolgimento, affinché venga pubblicato in apposita Parte del Bollettino Ufficiale della Regione.**

6. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata e indipendentemente dall'ordine di presentazione. **In tal caso, l'interrogazione stessa viene allegata, per esteso, al relativo ordine del giorno.**

7. La Giunta regionale ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta di

4. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. **Trascorso tale termine senza che sia stata data una risposta, le interrogazioni vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla commissione competente per materia e iscritte di diritto all'ordine del giorno della commissione stessa nella prima seduta utile, nel limite di due interrogazioni al mese per consigliere.**

5. **L'elenco delle interrogazioni evase e non evase è pubblicato, con aggiornamento mensile, su apposita pagina del sito web del Consiglio.**

6. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata e indipendentemente dall'ordine di presentazione.

7. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>una interrogazione posta all'ordine del giorno, indicando però il giorno in cui intenda darla.</p>	
<p>8. L'interrogazione si intende rinviata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno, a meno che la Giunta regionale non si dichiari disponibile a fornirgli risposta scritta.</p>	<p>8. L'interrogazione si intende rinviata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno, a meno che la Giunta regionale non si dichiari disponibile a fornirgli risposta scritta. In tal caso si applica l'articolo 150.</p>
<p>9. Qualora il Presidente lo disponga, a interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi può essere data risposta contemporaneamente.</p>	<p>9. Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 147 (Durata delle risposte)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 147 (Durata delle risposte)</p>
<p>1. Le dichiarazioni della Giunta regionale su ciascuna interrogazione non possono superare i cinque minuti e possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.</p>	<p>Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 148 (Interrogazioni a risposta immediata)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 148 (Interrogazioni a risposta immediata)</p>
<p>1. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al mese, l'inizio di una seduta è riservato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, per non più di novanta minuti.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. Le interrogazioni sono presentate alla Segreteria generale del Consiglio, per il tramite del Presidente del gruppo di appartenenza, entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente a quello previsto per il loro svolgimento e vengono trasmesse tempestivamente alla Giunta regionale. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione a risposta immediata per ogni seduta.</p>	<p>2. Le interrogazioni sono presentate alla Segreteria generale del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente a quello previsto per il loro svolgimento e vengono trasmesse tempestivamente alla Giunta regionale. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione a risposta immediata per ogni seduta.</p>
<p>3. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di</p>	<p>3. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>particolare rilievo politico e istituzionale, che presentino carattere di urgenza o di attualità. Il Presidente decide, inappellabilmente, la non ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti, che vengono considerate interrogazioni a risposta scritta.</p>	
<p>4. Il Consigliere che presenta l'interrogazione dispone di due minuti. Il rappresentante della Giunta regionale dispone di tre minuti per la risposta. L'interrogante può replicare per non più di due minuti. Il Presidente alterna le interrogazioni dei Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante o per motivi di tempo sono considerate interrogazioni a risposta scritta.</p>	<p>5. Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 149 (Interrogazioni con risposta in Commissione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 149 (Interrogazioni con risposta in Commissione)</p>
<p>1. Nel presentare una interrogazione, su problemi di interesse non generale, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in Commissione.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.</p>	
<p>3. L'interrogazione è iscritta e allegata all'ordine del giorno della seduta destinata alla risposta.</p>	
<p>4. Per lo svolgimento delle interrogazioni, del quale è dato conto nel verbale della riunione della Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 146 e 147.</p>	
<p>5. Dell'avvenuto svolgimento viene data notizia all'Assemblea mediante apposita comunicazione in Aula, che è ripresa nel verbale di quella seduta.</p>	

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p style="text-align: center;">Art. 150 (Interrogazioni a risposta scritta)</p> <p>1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta della settimana, ne informa l'Assemblea.</p> <p>2. La risposta scritta è inserita nel resoconto integrale.</p> <p>3. In caso di mancata risposta nei termini previsti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 5.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 150 (Interrogazioni a risposta scritta)</p> <p>1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>2. Il testo della risposta scritta è inserito nel resoconto della seduta in cui è stata data notizia della risposta.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II Interpellanze</p> <p style="text-align: center;">Art. 151 (Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)</p> <p>1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.</p> <p>2. Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.</p> <p>3. Per la lettura e l'inserimento nel processo verbale e nell'ordine del giorno delle sedute, si seguono le norme stabilite all'articolo 146 per le interrogazioni.</p> <p>4. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interpellanze entro sessanta giorni dalla comunicazione in Aula della loro presentazione. In caso di mancata risposta nel termine previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 5.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Interpellanze</p> <p style="text-align: center;">Art. 151 (Definizione, presentazione e svolgimento delle interpellanze)</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.</p> <p>ABROGATO</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica

Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 4

Audizione di membri della Giunta e di dirigenti regionali

Art. 169 bis

(Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale)

1. L'Assemblea può deliberare, su proposta di almeno cinque Consiglieri ovvero di una Commissione, che il Presidente della Regione o singoli Assessori siano chiamati a riferire all'Assemblea o alla Commissione permanente competente per materia su oggetti di interesse pubblico regionale.

2. Il Presidente della Regione può chiedere al Presidente del Consiglio che l'Assemblea o la Commissione permanente competente per materia siano convocate per comunicazioni del Presidente o di singoli Assessori su oggetti di interesse pubblico regionale. Per le comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il dibattito non può aver inizio prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla comunicazione, salvo il ricorso al procedimento di cui all'articolo 52, comma 8. Durante il dibattito sulle comunicazioni possono essere presentati ordini del giorno conclusivi da votarsi, senza svolgimento, al termine del medesimo. Per la durata degli interventi si applica quanto previsto per la discussione delle mozioni.

3. In ogni caso ciascuna Commissione può concordare con gli Assessori lo svolgimento di comunicazioni e relazioni in Commissione su oggetti di competenza della stessa.

4. L'Assemblea può deliberare, con le modalità di cui al comma 1, di richiedere al Presidente della Regione l'audizione nella Commissione competente per materia di uno o più dirigenti regionali, nonché di amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione su oggetti di interesse pubblico inerenti le loro competenze.

Art. 169 bis

(Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale)

1. Ciascuna Commissione, nelle materie di propria competenza, può chiamare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale. In caso di audizione del Presidente si applica l'articolo 37, comma 3.

2. Identico

3. Identico

4. Ciascuna Commissione, nelle materie di sua competenza, può richiedere al Presidente della Regione che uno o più dirigenti regionali o amministratori e dirigenti di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione si presentino, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per riferire su oggetti di interesse pubblico inerenti alle loro competenze.

Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica

Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 4

Sessione di bilancio – recepimento disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci pubblici

Art. 118 ante

**(Documento di economia e finanza regionale
e Nota di aggiornamento)**

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) con i contenuti previsti dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Per il primo anno di legislatura il DEFR può essere sostituito dal Programma di governo di cui all'articolo 138 bis ed in tal caso è approvato con la procedura prevista dal predetto articolo. Il DEFR è assegnato alla I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti e del Comitato di cui all'articolo 41, con voto consultivo (di seguito denominata "I Commissione integrata"), previo parere delle Commissioni permanenti per le parti di rispettiva competenza.

2. Il DEFR è illustrato dalla Giunta nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni di merito esprimono il loro parere entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, decorso il quale la I Commissione integrata può procedere comunque all'esame. La I Commissione integrata riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione è allegata una proposta di risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni al DEFR presentato dalla Giunta.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, anche in assenza della relazione della Commissione, l'Assemblea esamina il DEFR. I lavori dell'Assemblea sono programmati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in modo da concludere l'esame entro il 31 luglio.

4. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 143. Fino alla chiusura della discussione possono essere presentati e illustrati cumulativamente emendamenti alla proposta di risoluzione formulata dalla Commissione, i quali sono posti ai voti senza discussione subito dopo le repliche.

5. Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. L'esame ha luogo secondo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. Qualora la Nota di aggiornamento sia presentata assieme agli strumenti della manovra di bilancio, essa è esaminata congiuntamente agli stessi e votata prima di ogni altro strumento.

Art. 118
(Sessione di bilancio)

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, nonché la relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di seguito denominati "strumenti della manovra di bilancio", sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminati in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude **con la trasmissione al Presidente della Regione degli atti approvati dal Consiglio per la loro promulgazione e pubblicazione.**

Art. 118
(Sessione di bilancio)

1. Il disegno di legge **di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio di previsione e gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio**, di seguito denominati "strumenti della manovra di bilancio", sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio ed esaminati in **un'unica** sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude con il voto finale sugli stessi.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>2. Salva diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione di ogni altro progetto di legge che comporti variazioni di entrata o di spesa. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni delle Commissioni e per l'espressione dei pareri sui progetti anzidetti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 118 bis (Contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio)</p> <p>1. Il disegno di legge finanziaria non deve recare disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione in materia di contabilità regionale. Sono altresì inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge stessa, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione regionale in materia di contabilità.</p> <p>2. I destinatari degli interventi devono essere individuati di norma per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente l'individuazione di singoli destinatari, a condizione che dal testo della disposizione o dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del disegno di legge finanziaria non rispettino le condizioni di cui al comma 1 e 2, su proposta della I Commissione permanente integrata, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. A tal fine può richiedere alla Giunta regionale gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali. Gli emendamenti al medesimo disegno di legge che</p>	<p>2. Salva diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione di ogni altro progetto di legge che comporti variazioni di entrata o di spesa. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni delle Commissioni e per l'espressione dei pareri sui progetti anzidetti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 118 bis (Contenuto proprio del disegno di legge di stabilità e dei disegni di legge collegati)</p> <p>1. Il disegno di legge di stabilità regionale e I disegni di legge collegati non devono recare disposizioni estranee al loro oggetto come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità. Sono altresì inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge di stabilità regionale e ai disegni di legge collegati che concernono materie estranee all'oggetto proprio delle leggi stesse, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione in materia di bilancio e contabilità.</p> <p>2. I destinatari degli interventi devono essere individuati di norma per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente l'individuazione di singoli destinatari, a condizione che dal testo della disposizione o dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del disegno di legge di stabilità o dei disegni di legge collegati non rispettino le condizioni di cui al comma 1, su proposta della I Commissione integrata, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. Gli emendamenti ai medesimi disegni di legge che non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 122.</p>	<p>sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 122.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 119 (Programmazione dei lavori)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119 (Programmazione dei lavori)</p>
<p>1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario della sessione di bilancio in modo da concludere l'esame degli strumenti della manovra di bilancio entro il 31 dicembre.</p> <p>2. Il calendario della sessione di bilancio contiene:</p> <p>a) i termini entro i quali le Commissioni competenti per materia devono concludere l'esame degli strumenti della manovra di bilancio per le parti di loro competenza;</p> <p>b) il termine entro il quale devono essere depositate la relazione della I Commissione integrata e le eventuali relazioni di minoranza sugli strumenti della manovra di bilancio;</p> <p>c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in Assemblea degli strumenti della manovra di bilancio, che il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi;</p> <p>d) le date e gli orari delle sedute di Assemblea destinate all'esame degli strumenti della manovra di bilancio.</p> <p>3. Qualora l'esame non sia concluso entro le sedute e gli orari stabiliti dal calendario della sessione, l'ultima seduta del calendario medesimo si protrae fino all'esaurimento dell'esame stesso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario della sessione di bilancio in modo da concludere l'esame degli strumenti della manovra di bilancio entro il 31 dicembre.</p> <p>2. Il calendario della sessione di bilancio contiene:</p> <p>a) i termini entro i quali le Commissioni competenti per materia devono concludere l'esame degli strumenti della manovra di bilancio per le parti di loro competenza;</p> <p>b) il termine entro il quale devono essere depositate la relazione della I Commissione integrata e le eventuali relazioni di minoranza sugli strumenti della manovra di bilancio;</p> <p>c) il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in Assemblea degli strumenti della manovra di bilancio, che il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi;</p> <p>d) le date e gli orari delle sedute di Assemblea destinate all'esame degli strumenti della manovra di bilancio.</p> <p>3. Qualora l'esame non sia concluso entro le sedute e gli orari stabiliti dal calendario della sessione, l'ultima seduta del calendario medesimo si protrae fino all'esaurimento dell'esame stesso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p style="text-align: center;">Art. 120 (Assegnazione ed esame in Commissione)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio assegna gli strumenti della manovra di bilancio alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza. L'esame nelle Commissioni di merito non può iniziare prima di cinque giorni dalla effettiva distribuzione dei documenti.</p> <p>2. Gli strumenti della manovra di bilancio sono illustrati dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente o di un suo delegato, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal calendario della sessione, la I Commissione integrata procede ugualmente all'esame generale degli strumenti.</p> <p>3. La I Commissione integrata procede all'esame congiunto degli strumenti della manovra di bilancio e riferisce sugli stessi con un'unica relazione. Se la Commissione non conclude l'esame entro il termine fissato dal calendario di sessione, la discussione in Assemblea si svolge sul testo presentato dalla Giunta regionale. Qualora non sia possibile esaminare tutti gli emendamenti nel termine fissato, la Commissione può deliberare di riferire all'Assemblea sul testo proposto dalla Giunta e sugli emendamenti fino a quel momento esaminati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120 (Assegnazione ed esame in Commissione)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio assegna gli strumenti della manovra di bilancio alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza. L'esame nelle Commissioni di merito non può iniziare prima di cinque giorni dalla effettiva distribuzione dei documenti.</p> <p>2. Gli strumenti della manovra di bilancio sono illustrati dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente o di un suo delegato, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal calendario della sessione, la I Commissione integrata procede ugualmente all'esame generale degli strumenti.</p> <p>3. La I Commissione integrata procede all'esame congiunto degli strumenti della manovra di bilancio e riferisce sugli stessi con un'unica relazione. Se la Commissione non conclude l'esame entro il termine fissato dal calendario di sessione, la discussione in Assemblea si svolge sul testo presentato dalla Giunta regionale. Qualora non sia possibile esaminare tutti gli emendamenti nel termine fissato, la Commissione può deliberare di riferire all'Assemblea sul testo proposto dalla Giunta e sugli emendamenti fino a quel momento esaminati.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>4. Entro l'inizio dell'esame in Assemblea, la Giunta presenta al Consiglio il progetto del bilancio, coordinato con gli emendamenti approvati dalla Commissione integrata agli strumenti della manovra di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 121 (Esame in Assemblea)</p> <p>1. Sugli strumenti della manovra di bilancio si svolge un'unica discussione generale.</p> <p>2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge finanziaria, nonché degli emendamenti alla RPPR. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 69, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 105, comma 3; nella discussione sugli emendamenti alla RPPR può intervenire per una sola volta ciascun Consigliere, per non più di cinque minuti.</p> <p>3. L'Assemblea passa poi all'esame degli ordini del giorno e quindi alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, del disegno di legge finanziaria, della RPPR e del disegno di legge di approvazione del bilancio.</p>	<p>4. Entro l'inizio dell'esame in Assemblea, la Giunta presenta al Consiglio il progetto del bilancio, coordinato con gli emendamenti approvati dalla Commissione integrata agli strumenti della manovra di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 121 (Esame in Assemblea)</p> <p>1. Sugli strumenti della manovra di bilancio si svolge un'unica discussione generale.</p> <p>2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli, e dei relativi emendamenti, degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 69, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 105, comma 3.</p> <p>2 bis. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può stabilire, per ragioni di economia procedimentale, che si svolga un'unica discussione sui singoli articoli, relativi alle stesse materie, del disegno di legge di stabilità regionale e dei disegni di legge collegati, al termine della quale sono posti in votazione, separatamente e nell'ordine, gli articoli dei disegni di legge collegati e del disegno di legge di stabilità.</p> <p>3. Concluso l'esame dei singoli articoli degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, l'Assemblea passa all'esame degli ordini del giorno. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, degli eventuali disegni di legge collegati, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge finanziaria è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione dei competenti uffici della Giunta regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 122 (Emendamenti)</p> <p>1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio. Tuttavia, prima di pronunciarsi, il Presidente invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento od a fornire gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali entro breve tempo, di norma senza sospendere i lavori.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'esame in Commissione; in tal caso sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della medesima.</p> <p>3. Per i termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si applica l'articolo 109.</p>	<p>4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione dei competenti uffici della Giunta regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 122 (Emendamenti)</p> <p>1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio. Tuttavia, prima di pronunciarsi, il Presidente invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento od a fornire gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali entro breve tempo, di norma senza sospendere i lavori.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'esame in Commissione; in tal caso sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della medesima.</p> <p>3. Per i termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si applica l'articolo 109.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 123 (Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio)</p> <p>1. Il disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminato in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la effettiva distribuzione dei documenti ai Consiglieri, non oltre i cinque giorni successivi, e si conclude con la votazione finale in Assemblea sulla legge di assestamento del bilancio, di norma entro il 31 luglio.</p> <p>2. Per l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio si applicano in quanto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 123 (Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio)</p> <p>1. Il disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminato in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la effettiva distribuzione dei documenti ai Consiglieri, non oltre i cinque giorni successivi, e si conclude con la votazione finale in Assemblea sulla legge di assestamento del bilancio, di norma entro il 31 luglio.</p> <p>2. Per l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio si applicano in quanto</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>compatibili gli articoli 118 bis, 119, 120, 121 e 122.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123 bis (Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.</p> <p>2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. Ai lavori della I Commissione integrata partecipa con voto consultivo anche il Presidente del Comitato di cui all'articolo 41. Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato medesimo, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione. La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.</p>	<p>compatibili gli articoli 118 bis, 119, 120, 121 e 122.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123 bis (Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.</p> <p>2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato di cui all'articolo 41, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione. La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Altre modifiche puntuali	
---------------------------------	--

<p style="text-align: center;">Art. 6 (Presidente del Consiglio)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>6. Il Presidente, inoltre, dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese riservate e di rappresentanza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (Deleghe e sostituzioni)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della Commissione può farsi sostituire per l'intero corso della seduta o, non più di una volta a seduta, per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. I consiglieri del gruppo misto possono farsi sostituire anche da consiglieri di altri gruppi. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38.</p> <p style="text-align: center;">Art. 69 (Durata degli interventi)</p> <p>1. Per gli argomenti per i quali la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari abbia stabilito il tempo complessivamente disponibile per la discussione, il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta regionale il tempo complessivo; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi, salvo diverso accordo tra i gruppi della stessa coalizione; per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale o dei gruppi di maggioranza i tempi riservati ai gruppi di opposizione devono essere doppi rispetto a</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Presidente del Consiglio)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>6. Il Presidente, inoltre, dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese di rappresentanza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (Deleghe e sostituzioni)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della Commissione può farsi sostituire per l'intero corso della seduta o, non più di una volta a seduta, per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare o alla stessa coalizione, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. I consiglieri del gruppo misto possono farsi sostituire anche da consiglieri di altri gruppi. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38.</p> <p style="text-align: center;">Art. 69 (Durata degli interventi)</p> <p>1. Per gli argomenti per i quali la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari abbia stabilito il tempo complessivamente disponibile per la discussione, il Presidente provvede a ripartire tra i gruppi, i relatori e la Giunta regionale il tempo complessivo; la ripartizione fra i gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi, salvo diverso accordo tra i gruppi della stessa coalizione, garantendo a ciascun gruppo o forza politica del gruppo misto un tempo non inferiore a 5 minuti; per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p>quelli riservati ai gruppi di maggioranza. Le determinazioni del Presidente sono comunicate all'Assemblea all'inizio della discussione dell'argomento.</p>	<p>regionale o dei gruppi di maggioranza i tempi riservati ai gruppi di opposizione devono essere doppi rispetto a quelli riservati ai gruppi di maggioranza. Le determinazioni del Presidente sono comunicate all'Assemblea all'inizio della discussione dell'argomento.</p>
<p><i>(omissis)</i></p>	<p><i>(omissis)</i></p>
<p>4. I Consiglieri non ancora intervenuti ad alcun titolo nella discussione sull'argomento, qualora sia terminato il tempo a disposizione del proprio gruppo, hanno facoltà di esporre, per una sola volta e per non più di cinque minuti, le proprie argomentazioni.</p>	<p>4. I Consiglieri non ancora intervenuti ad alcun titolo nella discussione sull'argomento, qualora sia terminato il tempo a disposizione del proprio gruppo, hanno facoltà di esporre, per una sola volta e per non più di tre minuti, le proprie argomentazioni.</p>
<p>5. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e salvo i termini più brevi previsti dal presente regolamento o diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.</p>	<p>5. Salvo i diversi termini previsti dal presente regolamento o diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.</p>
<p>Art. 86 bis (Relazione tecnico-finanziaria)</p>	<p>Art. 86 bis (Relazione tecnico-finanziaria)</p>
<p>1. Tutti i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati di una relazione tecnica, redatta in conformità ai criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi.</p>	<p>1. Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva.</p>
<p>2. Gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredati della relazione tecnica di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.</p>	<p>2. Gli emendamenti sono corredati della relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 1, redatta in forma semplificata.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p style="text-align: center;">Art. 137 quater (Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale)</p> <p>1. Qualora su una proposta di legge di iniziativa consiliare si debba acquisire, a norma delle leggi vigenti, il parere del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio regionale lo richiede contestualmente all'assegnazione della proposta alla competente Commissione consiliare. Il parere deve essere comunicato al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 137 quater (Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale)</p> <p>1. Qualora su una proposta di legge di iniziativa consiliare si debba acquisire, a norma delle leggi vigenti, il parere del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio regionale lo richiede contestualmente all'assegnazione della proposta alla competente Commissione consiliare. Il parere deve essere comunicato al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 138 quinquies (Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), al Comitato spetta in particolare il compito di:</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>d) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, anche su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Il Comitato trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 138 quinquies (Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), al Comitato spetta in particolare il compito di:</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>d) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Il Comitato trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p style="text-align: center;">Art. 156 (Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio)</p> <p>1. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, nel caso di nomine o designazioni di competenza del Consiglio, fermo restando quanto disposto da norme di legge, ogni Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni di più di due componenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 156 (Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio)</p> <p>1. Alle nomine e designazioni di competenza consiliare si provvede con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di votazione di cui all'articolo 157, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previo parere della Giunta delle nomine.</p> <p>(Ricollocato all'art. 157, comma 4)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 157 (Modalità della votazione)</p> <p>1. La votazione si svolge a scrutinio segreto.</p> <p>2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.</p> <p>3. Per le nomine e le designazioni di più di un componente, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide; le schede recanti un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.</p> <p>(vedi art. 156, comma 1)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 157 (Modalità della votazione)</p> <p>1. La votazione si svolge a scrutinio segreto.</p> <p>2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.</p> <p>3. Per le nomine e le designazioni di più di un componente, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide; le schede recanti un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.</p> <p>3 bis. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, nel caso di nomine o designazioni di competenza del Consiglio, fermo restando quanto disposto da norme di legge, ogni Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 4
<p style="text-align: center;">Art. 172 (Rapporti con la Corte dei conti)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>4. Le relazioni e i referti sugli esiti del controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, e la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, che la Corte dei conti invia al Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 41.</p>	<p>a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni di più di due componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 172 (Rapporti con la Corte dei conti)</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>4. Le relazioni e i referti sugli esiti del controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri e la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, che la Corte dei conti invia al Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 41.</p>